

FOCSIV volontari nel mondo
Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato
REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dalla Assemblea del 4/5 dicembre 2021

ARTICOLATO

Cap. 1 * I SOCI

Associati

1.1 Sono Associati alla Federazione gli Organismi, gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni e le Fondazioni senza fini di lucro che rispondono alle caratteristiche definite all'articolo 9 dello Statuto.

In particolare, per quanto attiene la riconoscibilità della loro ispirazione cristiana, nel corso della istruttoria verrà posta particolare cura alla verifica delle evidenze oggettive di tale caratteristica nonché a darne opportuna informazione e comunicazione alla Assemblea al momento della presentazione della candidatura per la loro ammissione.

Ammissione, Dismissione e Decadimento degli Associati

1.2 Prima dell'ammissione è necessaria una reciproca conoscenza tra il candidato e la Federazione. Tale conoscenza deve ordinariamente maturare entro un anno dalla presentazione della domanda di ammissione.

1.3 La domanda di ammissione del candidato è formulata per iscritto dal suo Legale Rappresentante ed indirizzata al/alla Presidente della Federazione. A seguito del ricevimento di tale domanda, il/la Presidente, o suo delegato, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, si fa carico di richiedere al candidato la documentazione utile ad una prima valutazione della sua ammissibilità. In particolare, verrà richiesto al candidato di fornire lo Statuto e l'eventuale Regolamento, i dati relativi alle attività promosse nei PVS e in Italia e i Bilanci relativi agli esercizi degli ultimi tre anni.

1.4 L'ammissione al periodo di conoscenza è proposta e motivata dal Presidente al Consiglio Nazionale che in caso di approvazione ne definisce le modalità ed i criteri a cui attenersi per l'istruttoria. Il Consiglio Nazionale può incaricare un Consigliere di accompagnare il candidato per tutto il periodo suddetto, verificandone la corrispondenza agli scopi istituzionali della Federazione.

A completamento del periodo di conoscenza, il Consiglio Nazionale propone l'ammissione o meno, con relazione scritta, all'Assemblea.

1.5 Un Organismo cessa di far parte della Federazione dal momento in cui in Assemblea è comunicato il recesso o è dichiarato il decadimento.

1.6 Ogni Associato può recedere dalla Federazione notificando la propria rinuncia per iscritto al/alla Presidente, il quale ne dà comunicazione al primo Consiglio Nazionale e questo alla prima Assemblea.

1.7 La proposta di ammissione/decadimento di un Associato da parte del Consiglio Nazionale all'Assemblea, art.14 comma f dello Statuto, sarà opportunamente motivata in base agli art. 8 e 9 dello Statuto e applicata con criteri di inclusività.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 9 comma c dello Statuto, per "programma pluriennale di sviluppo" è da intendersi attività continuativa di promozione integrale della persona nei Paesi del Sud del Mondo.

1.8 Gli Organismi si impegnano a manifestare in ogni opportuna iniziativa e comunicazione la loro appartenenza alla Federazione, utilizzando il nome ed il marchio della Federazione secondo criteri individuati con apposito documento predisposto dal Consiglio Nazionale.

Osservatori

1.9 Può essere Socio Osservatore della Federazione ogni Organismo, Ente, Istituzione, Associazione e Fondazione senza fini di lucro che ne faccia richiesta.

1.10 I candidati Associati che ne facciano esplicita richiesta possono essere inseriti tra gli Osservatori sino alla loro definitiva ammissione, ovvero sino alla deliberazione della Assemblea circa la loro richiesta di adesione che di norma viene assunta entro un anno di tempo dalla loro richiesta.

1.11 La domanda di ammissione del candidato è formulata per iscritto dal suo Legale Rappresentante ed indirizzata al/alla Presidente della Federazione.

A seguito del ricevimento di tale domanda il/la Presidente, o suo delegato, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto, si fa carico di richiedere al candidato la documentazione utile ad una prima valutazione della sua ammissibilità.

In particolare, verrà richiesto al candidato di fornire lo Statuto e l'eventuale Regolamento, i dati relativi alle attività promosse nei PVS e in Italia e i Bilanci relativi agli esercizi degli ultimi tre anni.

1.12 L'Assemblea, contestualmente alla delibera di accoglimento di un Organismo, Ente, Istituzione, Associazione e Fondazione tra gli Osservatori della Federazione, determina anche il periodo di durata di tale status eventualmente rinnovabile.

1.13 Tutti gli Osservatori sono invitati alle Assemblee, alle attività istituzionali ed alle manifestazioni ed iniziative promosse dalla Federazione. Partecipano alle diverse attività della Federazione, beneficiano dei servizi della stessa analogamente agli Associati. Partecipano alle Assemblee essi ma non hanno diritto di voto.

1.14 Agli Osservatori sarà richiesto il pagamento di una quota associativa calcolata con lo stesso criterio applicato per i Soci ma ridotta al 50%. Il pagamento della quota non sarà richiesto nel primo anno di ammissione.

CAP. 2 * RAPPORTI TRA LA FEDERAZIONE E I SOCI E DEI SOCI TRA LORO

2.1 La Federazione promuove la crescita dei Soci per un'azione costantemente adeguata alle esigenze delle popolazioni di cui si pongono al servizio ed al loro autosviluppo. Essa persegue questo obiettivo nel rispetto dell'autonomia dei singoli Soci nelle loro attività e modalità operative e dei rapporti diretti che intercorrono tra essi.

2.2 La Federazione promuove e realizza iniziative, servizi e strumenti organici atti a raggiungere tale scopo e ne favorisce la realizzazione da parte dei Soci.

2.3 Con l'obiettivo di svolgere un servizio migliore e più efficace alle popolazioni dei Sud del mondo, la Federazione valorizza e sostiene le iniziative di collaborazione, di coordinamento, di aggregazione e di integrazione dei Soci tra di loro e se ne fa promotrice individuandone e suggerendone possibili linee di attivazione.

Assolve a questo compito con mezzi, strutture e regole operative definiti secondo criteri individuati con apposito documento predisposto dal Consiglio Nazionale, in conformità con gli obiettivi statuari e con gli indirizzi degli Organi sociali.

2.4 In particolare ai sensi dell'Art.4 dello Statuto:

- la Federazione svolge la sua funzione di rappresentanza e tutela degli Associati, come specificato nel capitolo 3 del presente regolamento;
- opera per lo sviluppo del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale:
 - promuovendo e sostenendo lo sviluppo di organizzazioni a livello nazionale e internazionale che ne favoriscano la crescita;
 - promuovendo e sostenendo, in sede nazionale ed internazionale, iniziative che rafforzino la operatività e la visibilità del volontariato internazionale;
- opera per la promozione di politiche e di cultura di pace, di giustizia sociale e dei diritti umani per tutti:
 - promuovendo e sostenendo azioni ed iniziative di lobbying e di advocacy in particolare presso le istituzioni nazionali ed internazionali;
 - elaborando e diffondendo documenti di posizionamento e ogni altra documentazione atti a promuovere politiche e prassi di pace, di giustizia sociale e di rispetto della dignità della persona e di tutte le persone;
 - promuovendo e partecipando alle reti e coordinamenti nazionali ed internazionali che, agendo in coerenza con i dettati ed i principi statuari, operano per il conseguimento di questi obiettivi;
 - promuovendo e sostenendo campagne di sensibilizzazione e di mobilitazione sulle principali tematiche connesse con la giustizia sociale ed i rapporti Nord/Sud;
- contribuisce alla sensibilizzazione, alla formazione ed alla concertazione tra i Soci con:
 - riflessioni, aggiornamenti e proposte per servire meglio i bisogni dei Sud del mondo;
 - la messa in comune delle esperienze dei Soci e la valorizzazione delle loro presenze sul campo;
 - la formazione e strumenti specifici;
 - proposte di collaborazione tra i Soci;
 - documentazione e pubblicazioni.
 - valorizzazione delle migliori pratiche e delle eccellenze

2.5 La Federazione agisce a nome degli Associati nelle iniziative politiche di comunicazione, di promozione e di rappresentanza degli Enti. La realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo è compito e responsabilità degli Associati, singolarmente o in unione tra di loro.

Qualora si convenga sulla opportunità che la Federazione coordini un consorzio di Associati, saranno definite fra i partecipanti le condizioni più appropriate per la corretta attribuzione di ruoli, di responsabilità e di controllo.

I consorzi e le aggregazioni fra Associati, espressione della Federazione, non possono comunque assumere decisioni o posizioni in contrasto con gli le decisioni generali o di indirizzo degli Organi Istituzionali

Cap. 3 * RAPPORTI ESTERNI

Rappresentanza

3.1 La Federazione ha ruoli di rappresentanza degli Associati nei confronti delle istituzioni civili ed ecclesiali.

La titolarità di tale rappresentanza è del/della Presidente della Federazione. Egli/Ella può delegare Consiglieri, rappresentanti degli Associati e altre persone o membri associati per compiti determinati e tempi definiti.

3.2 I luoghi di elaborazione delle linee di rappresentanza sono gli Organi della Federazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Le posizioni ufficiali di particolare rilevanza strategica e politica della Federazione sono prese dall'Assemblea: esse costituiscono elementi vincolanti di orientamento ed indirizzo per gli organismi Associati verso l'esterno.

3.3 Le linee programmatiche della rappresentanza, gli ambiti e i criteri per il suo esercizio sono indicati dall'Assemblea nelle sue funzioni ordinarie.

3.4 Ogni Associato o persona designato a rappresentare la Federazione in sede nazionale ed internazionale dovrà attenersi alle posizioni ed agli orientamenti espressi dalla Federazione, ovvero dovrà attivarsi per ricercare il confronto e la condivisione delle posizioni da assumere con gli Organi preposti della Federazione.

3.5 Gli Associati e le persone delegate sono impegnati al rispetto dell'unitarietà delle posizioni della Federazione verso l'esterno, con:

- adeguata preparazione e democraticità delle decisioni; obbligo di informazione reciproca tempestiva e chiara;
- gestione secondo la struttura federativa definita dallo Statuto;
- In caso di inadempienza, il Consiglio Nazionale può applicare eventuali sanzioni a carico dell'Associato.

Rapporti con la Chiesa

3.6 La Federazione è composta da organismi di ispirazione cristiana ed è quindi una espressione dell'impegno della Chiesa italiana per la promozione umana, la giustizia sociale, i diritti umani e la pace nel mondo.

3.7 La Federazione collabora con la C.E.I. partecipando attivamente agli ambiti ed alle iniziative da questa promossi, attinenti alle finalità ed alle attività della Federazione. La Federazione può mettere a disposizione della C.E.I. risorse umane e competenze quale contributo specifico sui temi del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionali e su quelli della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani per tutti. In particolare, la Federazione partecipa al Consiglio Missionario Nazionale – Fondazione Missio ed intrattiene collaborazioni continuative con gli Uffici competenti della C.E.I.

3.8 Nella collaborazione e nelle relazioni con la C.E.I., la Federazione si avvale del Rappresentante della C.E.I. di cui all'articolo 23 dello Statuto.

3.9 La Federazione promuove e favorisce il collegamento degli Associati con le Chiese presso cui operano. Favorisce inoltre la collaborazione e l'interscambio con le altre realtà ecclesiali che operano nell'ambito della cooperazione missionaria tra le Chiese e della solidarietà internazionale, nonché con le realtà cattoliche e di ispirazione cristiana impegnate per la promozione della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani per tutti.

Rapporti con altri Enti

3.10 La Federazione svolge la sua funzione di rappresentanza degli Associati:

- promuovendo iniziative presso governi, istituzioni pubbliche ed organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo della cooperazione e del volontariato internazionale;
- rappresentando l'insieme degli Associati nelle sedi istituzionali;
- rappresentando l'insieme degli Associati e, per delega, i singoli Associati che lo richiedono, nei confronti degli enti nazionali ed internazionali, nelle commissioni, nelle piattaforme, e di ogni altro ambito dell'area della cooperazione e della solidarietà internazionali.

Cap. 4 * ORGANI E CARICHE SOCIALI DELLA FEDERAZIONE

4.1 Gli Organi e le cariche della Federazione sono espressione della pluralità degli Associati e dell'impegno di servizio dei medesimi verso la Federazione.

4.2 L'espletamento delle funzioni degli Organi e delle cariche della Federazione, fatta eccezione per il/la Presidente, è inteso come prestazione volontaria. I criteri per i rimborsi relativi alle spese sostenute per l'assolvimento degli incarichi istituzionali sono definiti dal Consiglio Nazionale.

4.3 All'interno dei singoli Organi, ogni Associato non può ricoprire più di una carica.

Assemblea

4.4 L'Assemblea si riunisce ordinariamente entro dicembre per l'approvazione della Programmazione e del Bilancio di Previsione dell'attività della Federazione ed entro il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente. L'Assemblea può essere inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno e deve essere convocata su richiesta scritta, con ordine del giorno, formulata da almeno un terzo degli Associati. L'ordine del giorno deve essere chiaramente determinato almeno per quanto riguarda i problemi di notevole interesse. Le riunioni dell'Assemblea sono di norma precedute dall'invio di adeguato materiale preparatorio sui principali argomenti all'ordine del giorno.

Le convocazioni dell'Assemblea sono inviate tramite Posta Elettronica Certificata o altro mezzo documentabile.

4.5 All'Assemblea partecipano i Legali Rappresentanti degli Associati. In caso di impedimento, il Legale Rappresentante di un Associato può delegare un socio del proprio Organismo oppure il rappresentante di un altro Associato.

4.6 Le deleghe devono essere presentate al/alla Presidente della Federazione in forma scritta. Ogni Associato può essere portatore di una sola delega. All'Assemblea partecipano inoltre gli Osservatori, senza diritto di voto.

4.7 L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente della Federazione che può delegare, se del caso, la presidenza dei lavori ad altra persona.

All'inizio di ogni seduta viene nominato un Segretario che può essere scelto anche tra persone non facenti parte dell'Assemblea. Il Segretario è incaricato della stesura del verbale della seduta che viene sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.

4.8 Ogni quadriennio, l'Assemblea discute ed approva un documento predisposto dal Consiglio Nazionale che definisce le linee strategiche e programmatiche. Basandosi su elementi di valutazione dei risultati conseguiti nel mandato precedente e di analisi di contesto interno ed esterno, tale documento individua obiettivi, priorità e indirizzi politici generali che gli Organi statutari dovranno perseguire nel

loro mandato per la migliore gestione della Federazione. Di norma, tale documento deve essere discusso e approvato entro un anno dal rinnovo degli Organi statutari.

4.9 L'Assemblea può istituire, fissandone il mandato e la durata, Commissioni e Piattaforme quali luogo di confronto ed elaborazione delle strategie e degli orientamenti della Federazione su specifiche tematiche e/o rispetto a Paesi/Regioni dei Sud del mondo. Alle Commissioni e alle Piattaforme possono partecipare tutti gli Associati e gli Osservatori interessati. Esse hanno un potere consultivo e sono di norma coordinate da un membro del Consiglio Nazionale.

Consiglio Nazionale

4.10 Il Consiglio Nazionale è presieduto dal/dalla Presidente della Federazione. Esso si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno oltre che prima di ogni Assemblea. Deve inoltre essere convocato entro 30 (trenta) giorni a seguito di richiesta scritta, con ordine del giorno, di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Nazionale.

4.11 Su proposta del/della Presidente, il Consiglio Nazionale può cooptare persone al di fuori dei membri eletti in considerazione delle loro competenze o delle loro possibilità di apportare contributi utili all'espletamento dei mandati del Consiglio Nazionale.

Su proposta del Presidente i membri del Comitato Esecutivo ed il/la Direttore partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

4.12 Per l'elezione del Consiglio Nazionale l'Assemblea, almeno 90 (novanta) giorni prima delle votazioni, definisce il numero e la ripartizione delle circoscrizioni elettorali di riferimento ed il numero di consiglieri da eleggere per ognuna di esse. Di ciò, il/la Presidente da immediata comunicazione per iscritto a tutti gli Associati. Le circoscrizioni elettorali sono definite in base alla distribuzione geografica delle sedi legali degli Associati.

I membri del Consiglio Nazionale sono eletti a scrutinio segreto e sulla base di una lista unica aperta delle candidature presentate almeno 15 (quindici) giorni prima delle votazioni.

Ogni singola candidatura deve essere sottoscritta da almeno 8 (otto) Associati.

Per la votazione si procede come segue:

- i candidati vengono inseriti, in ordine alfabetico e con indicazione dell'organismo di appartenenza, in un elenco suddiviso nelle circoscrizioni elettorali.
- ogni Associato può esprimere un numero di preferenze pari ai 2/3 (due terzi) dei consiglieri da eleggere.

Risultano eletti i candidati che hanno raggiunto in ognuna delle circoscrizioni elettorali il maggior numero di preferenze conformemente alla quota di consiglieri ad essa assegnata con delibera Assembleare.

Le dimissioni di un membro del Consiglio Nazionale vanno comunicate per iscritto al Presidente della Federazione.

In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio Nazionale, ad esso subentra il primo dei non eletti della medesima circoscrizione elettorale.

In assenza di questi, l'Assemblea procede nella prima seduta utile all'elezione del nuovo Consigliere ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e art. 4.12 del presente Regolamento.

In entrambi i casi il nuovo Consigliere resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale.

4.13 I membri del Consiglio Nazionale sono tenuti alla riservatezza per le informazioni e gli atti inerenti il proprio ufficio. Sono inoltre tenuti a mantenere un collegamento costante con tutti i Soci.

4.14 Le riunioni del Consiglio Nazionale sono di norma precedute dall'invio di adeguato materiale preparatorio sugli argomenti principali all'ordine del giorno.

4.15 All'inizio di ogni seduta del Consiglio Nazionale viene nominato un Segretario che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Nazionale. Il Segretario è incaricato della stesura del verbale della seduta che viene sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.

Presidente

4.16 Il/la Presidente, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, rappresenta la Federazione nei confronti di terzi; garantisce nei confronti dell'Assemblea l'esecuzione dei deliberati e dei dettati statutari; presiede, sovrintende e monitora il corretto funzionamento degli Organi statutari, nonché l'efficacia dell'operato dell'insieme della Federazione e la sua coerenza con i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale. Il Presidente, inoltre, cura i rapporti con i Soci e si fa carico di promuovere la Federazione presso realtà potenzialmente interessate a collaborare e/o aderire alla Federazione.

Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea, scegliendolo tra i suoi membri o tra i soci degli Associati, con votazione segreta sulle candidature presentate e sottoscritte da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati entro il termine di 30 (trenta) giorni prima delle votazioni. Si richiede in 1^a elezione la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti, in 2^a elezione la maggioranza semplice dei votanti.

In caso di suo temporaneo impedimento, il ruolo di Presidente viene esercitato dal/dalla Vicepresidente ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto. In caso di dimissioni, si procede alla elezione del/della nuovo/a Presidente alla prima Assemblea utile.

Vicepresidente

4.17 Il/la Vicepresidente è eletto/a dall'Assemblea, scegliendolo tra i suoi membri o tra i soci degli Associati, con scrutinio segreto sulle candidature presentate e sottoscritte da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati entro il termine di 15 (quindici) giorni prima delle votazioni. In caso di dimissioni, si procede alla elezione del/della nuovo/a Vicepresidente alla prima Assemblea utile.

Nel periodo di vacatio, il Consiglio Nazionale può incaricare un proprio membro di esercitare pro-tempore tale ruolo.

L'Organo di controllo

4.18. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, secondo i dettami dello Statuto. Nel caso in cui sia costituito da un Collegio, nella prima riunione elegge il proprio Presidente. Alle riunioni parteciperà il Tesoriere, se convocato dal Presidente medesimo.

Il Collegio dei Probiviri

4.19 Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente tramite comunicazione scritta, inclusa la posta elettronica, inviata almeno 7 giorni prima della data della riunione, unitamente all'Ordine del Giorno.

In caso di decadenza o dimissioni, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti.

Qualora non vi siano altri candidati non eletti, in occasione della prima riunione di Assemblea utile, si può provvedere alla elezione dei Probiviri decaduti o dimissionari, che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale in carica.

Cap.5 *ALTRE CARICHE DELLA FEDERAZIONE

Comitato Esecutivo

5.1 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal/la Presidente della Federazione. Esso si riunisce almeno 10 volte all'anno.

5.2 Il Comitato Esecutivo ha una spiccata competenza tecnico-politica; si propone l'ampliamento della possibilità di partecipazione, una cinghia di trasmissione fra centro e base, una cassa di risonanza verso i soci, una valorizzazione delle appartenenze territoriali; la capacità di individuare nuove modalità di presenza nelle comunità locali in Italia, di anticipare i problemi e proporre soluzioni innovative da assumere.

5.3 La partecipazione al Comitato Esecutivo è gratuita salvo le spese vive che saranno rimborsate dalla Federazione

5.4 Su proposta del Presidente il Comitato può consultare persone al di fuori dei membri in considerazione delle loro competenze o della loro possibilità di apportare contributi utili all'espletamento del mandato del Comitato stesso.

5.6 I membri sono tenuti alla riservatezza per le informazioni e gli atti inerenti il proprio compito.

Tesoriere

5.7 Il/la Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale. Egli/ella è nominato/a tra persone con comprovata capacità nella gestione amministrativa e contabile e può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Nazionale. Il/la Tesoriere dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.

5.8 Il/la Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione. In particolare: predisporre i bilanci, cura i rapporti di natura economica con i Soci, verifica e autorizza le operazioni di pagamento e riscossione, proponendo al/alla Presidente eventuali deleghe per le operazioni di ordinaria amministrazione. Sono di competenza del/della Tesoriere, di concerto con il/la Presidente, la definizione e la gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i collaboratori della Federazione.

In caso di temporaneo impedimento il Consiglio Nazionale può sostituirlo ad interim con un membro dello stesso Consiglio. In caso di dimissioni, il Consiglio Nazionale provvede alla nomina del nuovo Tesoriere al primo Consiglio Nazionale utile.

5.9 Il Bilancio consuntivo di ogni esercizio è sottoposto a certificazione da parte del Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro dei Revisori legali, nominato dal Consiglio Nazionale secondo i dettami dello Statuto. Il Consiglio Nazionale può affidare l'esercizio della revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

I documenti contabili non devono lasciare la sede della Federazione; eccezioni a fronte di esigenze documentate possono essere decise congiuntamente dal/dalla Presidente e dal/dalla Tesoriere.

Direttore generale

5.10 Il/la Direttore Generale è nominato, su proposta del/della Presidente, dal Consiglio Nazionale. E' scelto tra persone di comprovata capacità nella gestione delle risorse umane, economiche e materiali, nelle relazioni istituzionali, nelle relazioni interassociative e nella promozione e gestione del lavoro in rete. Il/la Direttore dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.

5.11 Il/la Direttore Generale è responsabile dello sviluppo delle attività, dei servizi, dell'organizzazione, del funzionamento delle strutture e degli strumenti di cui la Federazione si dota, in base alle direttive e deleghe del Consiglio Nazionale, in sintonia con il Presidente e secondo una logica unitaria e coerente. Il/la Direttore Generale supporta il/la Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Rappresentante C.E.I.

5.12 Il Rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana, di cui all'articolo 23 dello Statuto:

- partecipa al discernimento dottrinale e pastorale nell'ambito delle attività degli Organi della Federazione;
- coadiuva il/la Presidente nelle relazioni con la CEI e con le altre istituzioni ecclesiastiche;
- coadiuva il/la Presidente nella promozione di momenti di incontro e di confronto sul senso cristiano del volontariato internazionale e su temi che facilitano il collegamento tra il messaggio evangelico e l'attività specifica della Federazione;
- coadiuva il/la Presidente nella promozione di momenti di incontro e confronto tra gli Assistenti Ecclesiali presenti negli Associati";
- nell'espletamento dei suoi compiti, promuove un collegamento con gli Associati e con i rispettivi Assistenti Ecclesiali.

Cap 6 * STRUMENTI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

6.1 L'Assemblea, nell'ambito della approvazione della Programmazione e del Bilancio annuali, definisce le strutture e gli strumenti di cui intende dotarsi per il perseguimento degli obiettivi fissati e la realizzazione delle attività programmate.

6.2 Gli strumenti e le strutture della Federazione devono garantire:

- Compiti di segretariato e di supporto istituzionale inerenti agli organi della Federazione ed alle funzioni di rappresentanza nazionale e internazionale, sia per quanto attiene la preparazione di questi momenti, sia per l'espletamento diretto di eventuali attività delegate.
- Compiti di favorire l'incontro, il confronto, lo scambio e la maturazione comune tra gli Organismi, sia attraverso le attività previste dalla Programmazione annuale, sia supportando il lavoro delle Commissioni o Piattaforme istituite dall'Assemblea sia attraverso la costituzione di appositi comitati settoriali o gruppi di lavoro in cui sono coinvolti esponenti degli associati e/o altri esperti. A tal fine, sarà cura delle strutture della Federazione reperire i dati di Bilancio e quelli relativi alle attività svolte da tutti i Soci per istituire banche dati mirate ad una opportuna divulgazione dell'impegno della Federazione nel volontariato, nella cooperazione e nella solidarietà internazionali ed ad una condivisione di tali dati tra tutti gli Associati. I Soci hanno il dovere di contribuire attivamente alla realizzazione di questo obiettivo, in particolare mediante la comunicazione alla Federazione di tutti i dati utili al proposito.
- Compiti diretti di promozione e sostegno del volontariato internazionale, in modo prioritario, nonché degli altri settori dell'impegno di solidarietà e cooperazione internazionale, che comportano sia ruoli di servizio che di iniziativa federativa.
- Compiti di promozione e gestione di servizi connessi agli obiettivi ed alle attività della Federazione messi a disposizione di tutti gli Associati, anche di quelli che non intendano usufruirne.
- Compiti di reperimento e gestione dei fondi necessari per la migliore realizzazione delle attività programmate.

Cap. 7 * QUOTE SOCIALI

7.1 Ogni Associato assume l'onere finanziario derivante dal bilancio della Federazione a decorrere dall'ammissione e partecipa al raggiungimento della sostenibilità del bilancio della Federazione con le quote sociali.

7.2 Il criterio di contribuzione degli organismi ai costi della Federazione è basato sulla proporzionalità e solidarietà e commisurato alle capacità contributive dei singoli associati. L'Assemblea fissa la percentuale di computo della quota, l'ammontare minimo e massimo che la delimitano ed approva annualmente la lista nominativa delle quote che gli Organismi Associati ed Osservatori dovranno versare alla Federazione.

La lista delle quote nominative viene approvata dall'Assemblea.

7.3 Ogni Associato deve procedere al pagamento delle quote sociali entro e non oltre sei mesi dalla delibera assembleare di approvazione della lista delle quote nominative.

Eventuali deroghe devono essere concordate con il/la Tesoriere.

In caso di mancato pagamento delle quote dell'esercizio precedente, l'Associato non può esercitare il diritto di voto né candidare propri rappresentanti agli Organi ed alle cariche della Federazione.

7.4 La quota sociale di ciascun Associato è calcolata in misura percentuale, fissata dall'Assemblea, sul Bilancio Consuntivo d'Esercizio dell'Associato dell'anno precedente (secondo quanto disposto al comma 2), tenendo ferma una quota minima ed una massima indicate dalla stessa Assemblea.

Qualora non sia possibile ottenere il Bilancio corretto dell'ultimo esercizio la quota verrà calcolata sull'ultimo bilancio disponibile con una maggiorazione del 10% per ogni anno intercorso.

Cap. 8 * NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione in Assemblea.

A norma dell'articolo 25 dello Statuto e della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria del 4 Dicembre 2011, il Presidente e Vice-Presidente decadranno il giorno stesso dell'Assemblea e potranno ripresentare contestualmente la loro candidatura in deroga alle procedure indicate ai capitoli 4.16 e 4.17. Il Consiglio Nazionale invece continuerà nelle sue funzioni fino alla scadenza naturale del mandato.